Procedimento 2019/01 VG
Decreto di Estinzione del Procedimento

Fatto e Svolgimento della procedura

1.1. Il presente procedimento di volontaria giurisdizione n. 2019/01 è stato introdotto per mezzo di **ricorso**, ex art. 53, commi 1° e 2° della Legge 1° marzo 2010 n. 42 del Dott. A. V., rappresentato dall'Avv. Francesco Mussoni; contestualmente al **ricorso** è stata presentata **istanza** di astensione/ ricusazione.

1.2. Nel **ricorso**, il Dott. V., premesso di essere agente Residente del Trust denominato "A.", istituito in data 24 settembre 2010, iscritto al n. 19-2010 del Registro dei Trust della Repubblica di San Marino, regolato dalla legge della Repubblica di San Marino, ha esposto di essere stato informato, in data 29/31 maggio 2019, dal *trustee* di detto Trust A., che tutti i beni posseduti dal Trust, costituiti da azioni societarie, erano stati consegnati, in seguito a varie vicende, tra cui una ordinanza di questa Corte, alla curatela di una procedura concorsuale; da ciò il ricorrente, nella detta qualità di agente residente del trust A., traeva motivo di dubbio circa la condotta da tenersi, tenuto conto che ai sensi dall'art. 15, comma 1 lett. e) della Legge 1 marzo 2010 n. 42, "oltre che per le cause previste nell'atto istitutivo, il trust si estingue per il venir meno del fondo in trust" e che ai sensi dell'art. 8, co. 6, L. 42/2010, l'agente residente di *trustee* non residente ha l'obbligo di richiedere la cancellazione del trust dal Registro dei Trust della Repubblica, "entro venti giorni dall'attribuzione del fondo in trust ai soggetti aventi titolo, a seguito dell'estinzione del trust".
Nel merito, l'agente residente riferiva alla Corte che il trustee di detto Trust gli avesse indicato che le operazioni di cancellazione del Trust potevano essere differite all'esito di una prossima udienza da tenersi, ai primi di luglio 2019,

presso il Tribunale della procedura, in cui, sperabilmente, si sarebbero definiti tutti rapporti pendenti ancora in capo al *trustee*.
Chiedeva pertanto alla Corte di «dichiarare se, ai sensi della legge regolatrice, il Trust A. sia estinto per venir meno del fondo in trust oppure se sia ancora esistente; in ogni caso, dichiarare se rientri, nel caso di specie, tra le legittime competenze del *trustee* quella di richiedere all'Agente Residente il differimento della cancellazione del trust, sino alla definizione del procedimento attualmente pendente presso il Tribunale (...) e se tale richiesta sia valida e vincolante per l'Agente Residente.».

1.3. Nell'**istanza** di ricusazione rivolta al Presidente della Corte, l'istante ricordava che egli prima ancora di assumere la posizione di agente residente di detto trust nel settembre 2010, su richiesta del prof. avv. Maurizio Lupoi il quale agiva in veste di consulente dei costituenti, aveva emesso un parere di conformità di detto Trust alla legge di San Marino.
Pertanto, assunto il coinvolgimento professionale del Prof. Lupoi nella fase genetica del Trust A., ricorrevano i presupposti per l'astensione del medesimo in qualità di giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 1°, 2° e 3° dell'art. 10 L. qualif. 30 ottobre 2003, n. 145, avendo egli "*reso consigli (o) pareri (...) sui fatti oggetto del processo*".
Chiedeva quindi l'istante, rivolgendosi al prof. Lupoi in qualità di Presidente di questa Corte, «in linea preliminare, nel caso in cui il Giudice non ritenga di astenersi, (di) trasmettere immediatamente il presente atto al Collegio Garante unitamente al fascicolo processuale, per l'instaurazione del procedimento di ricusazione, ai sensi dell'art. 23 della Legge qualificata 25 aprile 2003, n. 55; concluso il procedimento di astensione/ricusazione, procedere con urgenza alla assunzione in decisione del procedimento introdotto in virtù del presente **ricorso** tenuto conto del presunto scadere del termine previsto per la cancellazione del trust dal Registro dei Trust della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 1 marzo 2010 n. 42.».

1.4. Il Presidente della Corte in data 4 luglio 2019, osservato che: «Appare inopportuno non solo che io decida il **ricorso** che è agli atti del procedimento 2019/01VG, ancora fermo alla formazione del fascicolo, ma, prima ancora, che eserciti i poteri di natura amministrativa che spettano per legge al presidente della Corte. // Di conseguenza, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento sugli impedimenti del Presidente del 1° ottobre 2018, recentemente richiamato dal Collegio Garante della costituzionalità delle norme che ne ha chiesto l'applicazione, trasferisco al Giudice Anziano, prof. avv. Antonio Gambaro, tutti i poteri che mi competono sul procedimento in oggetto.»

1.5. Ricevuta tale comunicazione, il Giudice Anziano, per mezzo di decreto 16 luglio 2019, incaricava se stesso quale Giudice del procedimento, ordinava il pagamento dell'imposta giudiziale, dei diritti di Cancelleria e del compenso al Giudice che fissava in € 2.500,00 e si riservava circa il prosieguo del procedimento di disporre l'eventuale convocazione delle parti per ricevere sommarie informazioni.

1.6. L'Avv. Emanuele Amati, per conto dell'Avv. Francesco Mussoni, nel rispetto dei termini indicati dal decreto 16 luglio 2019, depositava in data 2 agosto 2019 assegno numero 3006154891-12 (Banca Agricola Commerciale) dell'importo di euro 2.500 quale compenso al Giudice oltre a due quietanze di pagamento, rilasciate dall'Ufficio del Registro, attestanti l'assolvimento dell'imposta giudiziale e dei diritti di Cancelleria.

1.7. Lo stesso giorno, il 2 agosto 2019 alle ore 09.55, da parte dell'Avv. Mussoni, veniva depositata telematicamente **istanza** per mezzo della quale parte ricorrente, rivolgendosi alla Corte, sosteneva, sul presupposto che il Presidente Prof. Maurizio Lupoi si fosse astenuto e che secondo la legge di San Marino,

"solo il Collegio Garante può decidere sull'astensione del giudice" ed, infine, che "il procedimento di volontaria giurisdizione di fronte alla Corte dei Trust non contempla alcun esercizio di poteri amministrativi che siano preliminari alla diretta conoscenza della causa da parte del Presidente, trattandosi di un rito rimesso direttamente alla esclusiva giurisdizione di quest'ultimo", ha chiesto alla Corte stesa di voler «ritenere invalida e comunque revocare la nota del Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari del 4 luglio 2019, in virtù sono stati illegittimamente trasmessi al Giudice Anziano, Prof. Antonio Gambaro, tutti i poteri del Presidente della Corte medesimo sul procedimento in oggetto. // Per l'effetto, comunque revocare il provvedimento del Giudice Anziano, Prof. Antonio Gambaro, del 16 luglio 2019 con il quale egli ha nominato se stesso quale Giudice del presente procedimento; e rimettere al Presidente della Corte il fascicolo di causa e tutti gli atti, oltre al **ricorso** introduttivo del presente procedimento al Collegio Garante unitamente al fascicolo processuale, per l'instaurazione del procedimento di astensione o ricusazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge qualificata 25 aprile 2003, n. 55, con conseguente sospensione del procedimento 2019/01 VG.».

1.8. Ricevuta tale **istanza** il Giudice Anziano, incaricato del procedimento, "considerato che il procedimento, pur avendo forma di procedimento di volontaria giurisdizione, coinvolge sia nei suoi aspetti sostanziali sia per quanto riguarda gli oneri processuali, la posizione e gli interessi del *trustee* del Trust A., ossia della "P. T. S.A. (...)", disponeva, con decreto in data 5 agosto 2019, che gli atti del procedimento fossero trasmessi al sopramenzionato *trustee* e, constatato che comunque l'istante ribadiva disinteresse ad ottenere celermente le istruzioni richieste alla Corte con il proprio **ricorso**, si riservava ogni ulteriore provvedimento al termine del periodo di ferie giudiziarie.

1.9. Il giorno 12 agosto 2019, veniva depositata per via telematica alla Cancelleria della Corte una ulteriore **istanza** del Dott. A. V., sempre

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mussoni, mediante la quale il medesimo, dopo aver premesso una non sempre esatta ricostruzione della vicenda procedimentale, ha dichiarato di voler «rinunciare agli atti del presente procedimento, con conseguente estinzione *ipso iure* dello stesso» e pertanto ha chiesto, rivolgendosi al Giudice Incaricato, di voler «rilevare e dichiarare l'estinzione *ipso iure* del presente procedimento iscritto al n. 2019/01 VG, per effetto della superiore rinuncia agli atti da parte del ricorrente; // disporre la ripetizione in favore del Dott. A. V. delle somme da quest'ultimo versate a titolo di spese del procedimento.».

1.10. In data 26 agosto 2019 è pervenuta alla Cancelleria della Corte una missiva elettronica del *trustee* del Trust A., con la quale lo stesso si è dichiarato del tutto all'oscuro del procedimento intrapreso dal dott. A. V., ha escluso di aver mai chiesto all'agente residente di promuoverlo e di riservarsi di valutare le conseguenze della condotta da quest'ultimo tenuta nella sua relazione con il *trustee*.

1.11. In data 30 agosto 2019 l'Avv. Francesco Mussoni, quale procuratore del ricorrente dott. A. V., ha comunicato alla Segreteria della Corte che il dott. V. ha rinunciato alla funzione di agente residente per il Trust A., come da missiva del 27/08/2019 che è stata deposita in unione.

DIRITTO

2.1. Come esposto nella parte che precede, il ricorrente ed istante ha dichiarato di "rinunciare agli atti del presente procedimento, con conseguente estinzione *ipso iure* dello stesso".
In realtà, l'estinzione del procedimento non può conseguire ad una dichiarazione della parte, ma consegue ad un accertamento compiuto dal giudice competente, come, più correttamente, indica il ricorrente stesso nella

formulazione della propria domanda conclusiva con cui ha chiesto a questo giudice di «voler (...) rilevare e dichiarare l'estinzione *ipso iure* del presente procedimento iscritto al n. 2019/01 VG».

Tale accertamento è effettivamente dovuto, essendo la rinuncia agli atti del procedimento un atto di abdicazione al diritto di ottenere una pronuncia, ed avendo sicuramente, in un procedimento di volontaria giurisdizione, il ricorrente la facoltà di rinunciare al diritto ad ottenere il provvedimento, positivo o negativo, richiesto.

In questo senso, attraverso una sineddoche, si può parlare, seppure imprecisamente, di effetto *ipso jure*, in quanto esso consegue dalla applicazione di regole e principî del diritto positivo vigente e non da un apprezzamento giudiziale della questione sostanziale sottoposta al giudice.

Poiché tuttavia ogni provvedimento giudiziario necessita di essere motivato, e poiché, inoltre, il ricorrente ed istante ha altresì formulato una ulteriore domanda, non più di provvedimento di accertamento, ma di provvedimento costitutivo, chiedendo a questo Giudice di voler "disporre la ripetizione in favore del Dott. A. V. delle somme da quest'ultimo versate a titolo di spese del procedimento", diviene necessario procedere ad una ricostruzione in termini giuridici della vicenda procedimentale sopra esposta.

2.2. E' palese che l'atto introduttivo del presente procedimento, articolato in un **ricorso** ed in una contestuale **istanza**, abbia assunto natura binaria.

Con il **ricorso**, il Dott. V., nella sua qualità di agente residente di un trust, il cui *trustee* non è residente, ha esposto un dubbio relativo all'adempimento dei suoi doveri di condotta nei confronti dell'Ufficio del Registro dei trust della Repubblica di San Marino ed ha conseguentemente richiesto, ex art. 53, commi 1° e 2° della Legge 1.3.2010 n. 42, istruzioni da parte di questa Corte.

Tale richiesta non era immune da qualche problematicità, posto che, in primo luogo, il citato art. 53, commi 1 e 2 L. 42/2010, non menziona l'agente residente tra i soggetti legittimati ad adire la Corte ed, in secondo luogo, se il dubbio

riguarda la condotta da tenersi nei rapporti con l'Ufficio del Registro dei trust, la via maestra consiste nell'interpellare l'Ufficio stesso ed eventualmente presentare **ricorso** alla Corte, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 50 relativa all'Iscrizione e tenuta del registro dei trust e modalità di vidimazione del libro degli eventi, ossia della stessa normativa su cui il **ricorso** si fonda, ai sensi del quale: «1. Contro i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dall'Ufficio del Registro dei trust è ammesso **ricorso** all'Autorità Giudiziaria. // 2. Il **ricorso** sospende l'efficacia del provvedimento impugnato salva diversa decisione dell'Autorità Giudiziaria.». Norma che non poteva essere ignorata.
Naturalmente simili criticità potevano essere eventualmente superate, ma richiedevano un esame.

2.3. Il ricorrente però ha accoppiato al proprio **ricorso** per VG, una contestuale **istanza** di ricusazione del Presidente della Corte al quale è devoluta in prima battuta la cognizione dei procedimenti di VG.
Anche l'**istanza** non era, prima *facie*, immune da criticità posto che essa era basata sul fatto che, *temporibus illis*, il prof. Lupoi avrebbe agito da consulente per la costituzione del trust in questione, mentre è testuale che l'astensione obbligatoria, o, anche, facoltativa, si impone solo quando il giudice abbia "reso consigli (o) pareri (...) sui fatti oggetto del processo", ossia quando il giudice abbia conosciuto dello stesso affare sulla medesima *res iudicanda* e perciò non opera quando il procedimento riguardi fatti diversi da quelli dedotti nel procedimento e diverse siano anche le questioni da risolvere (Nella giurisprudenza di legittimità italiana cfr. Cass. civ. sez. II, n. 15268 – 19- estensore Di Sabato); mentre, nel caso prospettato, la questione sollevata era del tutto remota e quindi giuridicamente non connessa alla vicenda istitutiva del Trust A.; né si ipotizzava la sussistenza di qualche concreto conflitto di interessi, o qualche atto o fatto compromettente idoneo ad integrare oggettivamente "gravi ragioni" di astensione (Sentenza n. 6, 2018 del 16/26

luglio 2018 del Giudice per i rimedi straordinari con competenza civile; Giudice Prof. Treggiari); ed, infine, appariva *ictu oculi* problematico prospettare l'ipotesi di assenza di terzietà ed indipendenza del giudice in un procedimento di VG ex art. 53, commi 1° e 2° della Legge 1.3.2010 n. 42, in cui non vi sono parti contrapposte e che ha come unico fine quello di fornire istruzioni vincolanti alla parte richiedente, la quale ha interesse a riceverle da un giudice formalmente competente, mentre il requisito della terzietà risulta ultroneo.
In ogni caso, questo aspetto critico è stato immediatamente superato dal provvedimento adottato in data 4 luglio 2019 dal Presidente della Corte come esposto sub. 1.4.
Sicché sull'**istanza** poteva prospettarsi unicamente un non luogo a procedere.

2.4. Sennonché a turbare il percorso decisionale che era stato immediatamente avviato mediante l'ordinanza assunta dal Giudice Anziano con la quale si sono disposti unicamente adempimenti necessarî (il ricorrente-istante non aveva provveduto ai versamenti dei diritti di Cancelleria e si doveva fissare il compenso al Giudice), è intervenuta l'ulteriore **istanza** del ricorrente in data 2 agosto 2019 con la quale, sul presupposto della invalidità del procedimento seguito si è chiesto al Giudice Designato di «rimettere al Presidente della Corte il fascicolo di causa e tutti gli atti, oltre al **ricorso** introduttivo del presente procedimento al Collegio Garante unitamente al fascicolo processuale, per l'instaurazione del procedimento di astensione o ricusazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge qualificata 25 aprile 2003, n. 55, con conseguente sospensione del procedimento 2019/01 VG.».
A parte ogni considerazione circa le nozioni ed i concetti giuridici posti a fondamento di tale domanda, a parte altresì la non facile decodifica del suo contenuto operativo, resa ardua delle incerta sintassi della sua formulazione che connetteva il verbo "rimettere" a due soggetti diversi - tutti profili su cui non vi è più luogo a deliberare -, in punto di controllo, necessariamente pregiudiziale, della legittimità del procedimento, l'**istanza** in parola non

rendeva comprensibile quale fosse l'interesse ad agire - che deve essere alla base di ogni **istanza** di giustizia compresi i provvedimenti di VG - né chi ne fosse il portatore e nemmeno, infine, a chi dovessero essere sostanzialmente imputati i costi e di benefici del **ricorso** intrapreso.

In estrema sintesi:

1) Il ricorrente istante si è presentato a questa Corte in qualità di Agente residente, il cui *trustee* non è residente; in tale qualità e funzione ha esposto un dubbio che gli era insorto in seguito a comunicazioni del *trustee*, circa la condotta da tenere rispetto agli adempimenti cui è istituzionalmente tenuto nei rapporti con l'Ufficio del Registro dei trusts; dubbio connesso ad una questione, *prima facie*, complessa, sia sotto il profilo della legittimazione soggettiva ad adire la Corte, sia sotto il profilo sostanziale, e che, infine, prospettava un tema di rispetto dei termini già scaduti e pertanto non poteva essere disconnessa dall'impressione di voluta artificiosità.

2) Ha accoppiato a tale **ricorso** un'**istanza** di astensione/ricusazione rivolta al Presidente della Corte, su fondamenti quantomeno labili, ma che poteva essere, sia pure erroneamente, giustificata dall'esigenza di ottenere una pronuncia da parte di un Giudice che apparisse esternamente imparziale.

3) Pienamente soddisfatta quest'ultima sua esigenza ed intrapreso il procedimento sul **ricorso** con la massima celerità possibile, tenuto conto anche del periodo feriale, lo stesso ricorrente ha chiesto di sospendere il procedimento, per seguire il non breve percorso del giudizio di ricusazione di un Giudice il quale non aveva alcuna parte nel procedimento; richiesta di sospensione che oltretutto si poneva in palmare contraddizione logica e giuridica con l'oggetto del ricorso posto che in ogni caso le istruzioni richieste con finta urgenza sarebbero pervenute al ricorrente in un momento in cui non potevano essergli più di alcuna utilità.

2.5. Nelle circostanze suddette una Corte dovrebbe essere cieca per non vedere che il **ricorso** di VG è stato presentato dal ricorrente approfittando della sua

funzione di Agente residente di un trust, il cui *trustee* era ignaro dell'iniziativa, con lo scopo personale di potervi innestare un giudizio di ricusazione nei confronti del Presidente della Corte.
Frustato questo intendimento, il ricorrente ha tuttavia insistito sul tema della astensione/ricusazione presentando un'**istanza** che aveva tutti i caratteri dell'abnormità, ma che aveva l'effetto di ostacolare la soluzione del quesito urgente che aveva sottoposto alla Corte ex art. 53, commi 1° e 2° della Legge 1.3.2010 n. 42, tendendo a spostare tutto il fuoco del procedimento sulla problematica del dovere di astensione del Giudice adito. Sennonché il procedimento coinvolgeva inevitabilmente gli interessi del Trust A. di cui il ricorrente era agente (e quindi ontologicamente mandatario), sia sotto il profilo degli oneri incontrati, sia sotto il profilo della palesazione di una possibile irregolarità nei confronti del Registro dei Trust della Repubblica; sicché si è reso inevitabile procedere ad una informale integrazione del contraddittorio nei confronti del *trustee* del Trust A., integrazione tanto più opportuna in quanto se astrattamente poteva rientrare nell'ambito della cura degli interessi del *trustee* la soluzione del dubbio prospettato nel **ricorso**, non poteva intendersi quale posizione quest'ultimo potesse avere in riferimento al tema della ricusazione di un Giudice diverso da quello incaricato del procedimento.
Come già narrato è poi emerso che il *trustee* del Trust A. era semplicemente all'oscuro di tutto e non ritiene che l'intero procedimento sia nell'interesse del trust.

2.6. Come esposto nella parte in Fatto, il ricorrente istante, a questo punto, ha rinunciato agli atti del procedimento e susseguentemente ha comunicato alla Corte di essersi anche dimesso dalla posizione di Agente residente del Trust A..
Sicché, acquisiti ulteriori elementi di certezza circa la ricostruzione sopra esposta, si può sorvolare sul fatto che nell'ultima fase del procedimento questo Giudice è stato posto a contatto visivo con alcune asserzioni sorprendenti, come quella per cui "non è vero" che un Agente sia mandatario, in cui si dimentica

assieme la qualifica di un agente come mandatario è una conseguenza della legge e pertanto essa non è declinabile in termini di: "vero/falso", ma solo in termini di asserzione valida o non valida; oppure quando, per tutelarsi dalla conseguenze della asserzione precedente con la quale implicitamente si conferma che il ricorrente ha agito contro l'interesse del proprio mandante, si comunica alla Corte la rinuncia a qualunque rivalsa dell'agente nei confronti del mandante, dimenticando che la rinuncia è sì dichiarazione unilaterale, ma recettizia e che quindi una rinuncia ad un potenziale credito nei confronti del mandante espressa all'indirizzo di una corte di VG non può conseguire il minimo effetto giuridico.

2.7. Archiviate tutte le questioni sostanziali, sapienziali o altro, attinenti questo procedimento, ci si potrebbe chiedere se la narrata rinuncia agli atti espressa dalla procura del ricorrente ed istante coinvolga sia il **ricorso** che l'**istanza** primitiva e quelle successive.
Ebbene, quanto esposto nei paragrafi che precedono è atto a convincere che la rinuncia agli atti coinvolge tutte le domande e l'**istanza** avanzate nel corso dello stesso.
Per conseguenza si deve accogliere integralmente la prima domanda formulata nella **istanza** del 12 agosto 2019 e dichiarare l'estinzione dell'intero procedimento con conseguente non luogo a procedere sia sul **ricorso** che sulle **istanze** collegate.

2.8. Quanto alla domanda di disporre la ripetizione in favore del Dott. A. V. delle somme da quest'ultimo versate a titolo di spese del procedimento, si deve anzitutto distinguere tra quanto dallo stesso è stato versato per i diritti di Cancelleria e quanto è stato versato a titolo di compenso al Giudice.
Quanto ai diritti di Cancelleria si tratta di versamenti indubbiamente irripetibili, essendo causalmente connessi con l'attività comunque svolta dalla

Cancelleria della Corte e del tutto indipendenti dall'esito della questione sottoposta all'attenzione della Corte.

Quanto al compenso al Giudice si dovrebbe osservare che anch'esso è indipendente dall'esito della controversia, o dalla soddisfazione del richiedente un provvedimento di VG, essendo infatti destinato a compensare il tempo e le energie che lo studio degli atti e l'esame delle questioni richiede al componente, o ai componenti, della Corte.

Tuttavia il caso in esame può suggerire un diverso approccio e una diversa soluzione.

Si può infatti considerare che la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino si pone nell'alveo della grande tradizione giuridica e culturale delle Corti di Equity, a sua volta storicamente connessa con quella del *jus commune*. In questo contesto si può altresì ricordare che tra le massime dell'Equity vi è quella che si risolve in una sorta di vaglio di procedibilità imponendo che "*one who comes into equity must come with clean hands*". Massima che si può svolgere nel precetto per cui chi si rivolge alla Corte dei Trust e dei rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino per ottenere giustizia, o per ottenere istruzioni, deve non solo essersi comportato onestamente, ma deve altresì farlo con onestà di intenti.

In riferimento ad un caso caratterizzato dalle non poche contorsioni che si sono esposte, è più che fondata l'impressione che quest'ultimo presupposto faccia difetto e perciò il procedimento per quanto riguarda l'attività del Giudice può essere considerato come non avviato, con conseguente restituzione dell'intero compenso versato a tale fine.

Infine, la natura del procedimento rende ancora più opportuna l'adozione delle ordinarie cautele adottate dalla Corte per anonimizzare i nomi delle parti in ogni forma di comunicazione.

PQM

Il Giudice Anziano,

Accerta e **dichiara** l'estinzione del procedimento iscritto al n. 2019/01 VG;
Dispone che la Cancelleria provveda alla restituzione di quanto versato dal ricorrente a titolo di compenso al Giudice;
Dispone inoltre che la Cancelleria non rilasci alcuna copia di questo decreto per l'inclusione nel sito della Corte, o per motivi di studio, o per la pubblicazione in riviste giuridiche, senza avere prima sostituito i nomi delle parti con le rispettive iniziali.

Milano 17 settembre 2019

Prof. Avv. Antonio Gambaro

Antonio Gambaro

REPUBBLICA DI SAN MARINO
CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882991
segreteria.cortefiducia@istituzioni.sm